

COPIA

TRIBUNALE DI PADOVA

N. Reg. spese prenotate _____

Foglio Notizie 1 € ✓

TRIBUNALE DI PADOVA

N. Reg. spese prenotate _____

Foglio Notizie 2 € ✓



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Civile e Penale di Padova - Sez. I^a Civile, composto dai Signori Magistrati:

- 1) Dott. Giovanni Giuseppe Amenduni **Presidente**
2) Dott.ssa Maria Antonia Maiolino **Giudice rel.**
3) Dott.ssa Manuela Elburgo **Giudice**

riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

sentenza

Letto il ricorso depositato in data 13.5.2019, con cui il Fallimento

_____ ha chiesto la riapertura del fallimento della società _____ per la presenza di attività nel patrimonio del fallito;

presa visione dei documenti allegati, sentite le parti e lette le note autorizzate;

premesso che parte ricorrente individua le attività nell'esito (auspicabilmente) fruttuoso dell'iniziativa giudiziale che il Fallimento _____ dovrebbe assumere ex art. 72 quater l.f. al fine di ottenere la somma pari alla differenza tra il valore di mercato dell'immobile, pari ad € 645.000 come risultante dalla

N. _____ Sent.M.F.
N. _____ FAU
N. _____ Cron.
N. _____ Rep.

COMUNICAZIONI

1. Fallito
2. Curatore
3. Ricorrenti
4. P.M.
5. Reg. Impr.
6. Posta
7. Cons. Notarile
8. Arch. Notarile

stessa indicazione della società di leasing, ed il credito della stessa;

verificato che è rispettato il presupposto temporale infraquinquennale;

ritenuto quanto alle perplessità sollevate dalla procedura resistente, che: 1) la mera espressione letterale "patrimonio del fallito" utilizzata dall'art. 121 l.f. non giustifichi l'interpretazione per cui sarebbero rilevanti allo scopo solo le azioni riconducibili già al fallito e non le azioni della massa, come potrebbe qualificarsi l'azione ex art. 72 quater l.f., atteso che non parrebbe ragionevole aprire il fallimento per le azioni che il fallito tornato in bonis potrebbe esercitare e non aprirlo invece per le azioni che solo il curatore potrebbe avviare nell'interesse dei creditori; 2) se è incontestabile che l'esperibilità del rimedio ex art. 72 quater l.f. anche in caso di risoluzione del contratto di leasing ante fallimento è stato fortemente messo in dubbio dalla giurisprudenza, l'orientamento che si è da ultimo consolidato (per brevità si vedano i richiami riportati nelle note della Curatela ricorrente) è favorevole alla soluzione affermativa; 3) per quanto siano rari i precedenti giurisprudenziali al riguardo, il conferimento del bene nel fondo di investimento chiuso in data 23.1.2016 non appare circostanza neutra ai fini della fattispecie normativa invocata



dal Fallimento _____ soprattutto se si valorizza la tesi – allo stato pur solo dottrinale – per cui assume rilievo anche la scelta della società di leasing di trattenere per sé l'immobile;
ritenuto quindi che ricorra il presupposto dell' "attività" nel patrimonio del fallito, pur nella difficoltà connessa alla necessità di avviare un complesso contenzioso per vederne riconosciute le ragioni;
ritenuto che i valori in gioco (€ 645.000 secondo una tesi, circa la metà secondo la tesi del Fallimento resistente) consentano di ritenere integrato anche il presupposto dell'utilità per i creditori, risultando - in ipotesi di esito vittorioso – la prospettiva di soddisfazione ampiamente superiore al 10% dei crediti;
ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti di cui all'art. 121 l.f. e che vada pertanto disposta la riapertura del fallimento della società _____,
visti gli artt. 1, 5, 6, 9, 16 e 146 L.F.;

dichiara

la riapertura del fallimento della società _____,
_____ con sede legale in _____,
cod. fisc. _____, avente ad oggetto la costruzione di
qualsiasi opera edilizia, già in persona dell'amministratore
unico _____ nato a _____, il

residente a

nomina

la **Dott.ssa Maria Antonia Maiolino** Giudice Delegato per la
procedura e Curatore la **Dott.ssa** con
studio in

stabilisce

il giorno **24.04.2020** ore **10,30** per procedere all'esame dello
stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

assegna

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per
l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che
vantano diritti reali mobiliari o personali su cose in possesso
della società fallita, perché presentino le relative domande e
la documentazione allegata con le modalità di cui al
novellato art. 93 L.F. mediante trasmissione delle stesse
all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con
spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non
ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali
domande trasmesse mediante deposito o invio per posta
presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o



mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate irricevibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 31 bis L.F.;

segnala

al curatore che entro dieci giorni dalla nomina, quest'ultima coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita

dispone

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

Padova, lì 16.01.2020

Il Presidente

Il Giudice estensore

Il Funzionario

IL FUNZIONARIO CANCELLERARIO

Nicasia Teresi

Depositato in Cancelleria

il 27/01/2020

Il Cancelliere